



COMUNE DI PREMANA

Provincia di Lecco

Via Vittorio Emanuele, 15 - 23834 PREMANA - Tel. 0341.890127 Fax: 0341.890437
Sito web: www.comune.premana.lc.it e-mail: info@comune.premana.lc.it



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PREMANA

Con la presente convenzione, redatta in duplice originale, tra:

- **COMUNE DI PREMANA**, P.Iva. 00622450138, corrente in Premana -Via Vittorio Emanuele 15, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. BERTOLDINI SILVANO, autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza di deliberazione del C.C. n.24 del 30.04.2010, esecutiva, di seguito anche chiamato **Comune**; da una parte e
- **ENERGIA FUTURO S.r.l.** con sede legale in Sondrio -Via Parravicini n. 4, numero iscrizione Registro Imprese di Sondrio - P.iva. 00896960143, in persona dei propri legali rappresentanti con firma congiunta Sig. BISSI MARCO, nato a Tirano (So) il 03.05.1967 e residente in Teglio (So) - Via Runcasc n.1, in qualità di presidente del C.d.A., e Sig. VIGANO' CORRADO, nato a Sondrio il 26.11.1963 e residente in Ardenno (So) - Via Calchera n.17, in qualità di vicepresidente del C.d.A., di seguito anche chiamata **Società o Impresa**; dall'altra

premessi che:

a) la società **Energia Futuro s.r.l.** è titolare delle seguenti richieste di concessione ad uso idroelettrico d'impianti da realizzarsi sul territorio del Comune di Premana:

- a1) domanda recante data 16 agosto 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi - n. 34 del 23 agosto 2006, intesa ad ottenere la concessione per derivare dal torrente Varroncello ad uso idroelettrico una portata media pari a 153,25 l/s. di acqua, per produrre sul salto utile di 375,50 mt. una potenza nominale media di kw. 564,15, impianto denominato "VARRONCELLO";
- a2) domanda datata 10 ottobre 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi - n. 34 del 23 agosto 2006, intesa ad ottenere la concessione per derivare dal torrente Varroncello ad uso idroelettrico una portata media pari a 153,25 l/s. di acqua per produrre sul salto utile di 470,30 mt. una potenza nominale media di kw. 706,60, impianto denominato "VARRONCELLO 2";
- a3) domanda in data 30 marzo 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi - n. 39 del 26 settembre 2007, intesa ad ottenere la concessione per derivare dal torrente Varrone ad uso idroelettrico una portata media pari a 342,52 l/s. di acqua per produrre sul salto utile di 223,04 mt. una potenza nominale media di kw. 748,98, impianto denominato "VARRONE ALTO";



a4) domanda datata 24 luglio 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi - n. 6 del 6 febbraio 2008, intesa ad ottenere la concessione per derivare dai torrenti Fraina e Premaniga ad uso idroelettrico una portata media complessiva pari a 226,72 l/s. di acqua per produrre sul salto utile di 343,70 mt. una potenza nominale media di kw. 763,96, impianto denominato "FRAINA-PREMANIGA";

b) il **Comune di Premana** è titolare delle seguenti richieste di concessione ad uso idroelettrico insistenti sul suo territorio:

b1) domanda recante data 28 giugno 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi - n. 50 del 13 dicembre 2006, intesa ad ottenere la concessione per derivare dal torrente VARRONCELLO ad uso idroelettrico una portata media pari a 113 l/s. di acqua per produrre sul salto utile di 437,50 mt. una potenza nominale media di kw. 484,68;

b2) domanda datata 5 aprile 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi - n. 39 del 26 settembre 2007, intesa ad ottenere la concessione per derivare dal torrente VARRONE ad uso idroelettrico una portata media pari a 296 l/s. di acqua per produrre sul salto utile di 208 mt. una potenza nominale media di kw. 603,60;

b3) domanda datata 28 febbraio 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi - n. 40 del 1 ottobre 2008, intesa ad ottenere la concessione per derivare dal torrente FRAINA ad uso idroelettrico una portata media pari a 146 l/s. di acqua per produrre sul salto utile di 342 mt. una potenza nominale media di kw. 489,53.

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Allegati alla convenzione

Fanno parte integrante degli odierni accordi, anche se non materialmente acclusi alla presente convenzione, gli elaborati grafici e progettuali allegati alle richieste di concessione di cui sopra, nonché quant'altro è stato e sarà approvato dagli Enti competenti con riferimento alla realizzazione dei menzionati impianti idroelettrici, alle relative infrastrutture ed alle opere urbanizzative.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione

Stante, da un lato, l'interesse della società Energia Futuro s.r.l. costituita da esperti operatori del settore idroelettrico, da anni impegnati nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti idroelettrici, compagine dotata dei necessari mezzi economico-finanziari a valorizzare la propria attività nel contesto socio-economico del Comune di Premana e, dall'altro lato, la volontà dell'Amministrazione Comunale di Premana di ottimizzare e definire in favore ed a garanzia della collettività comunale i rapporti e le relazioni con l'Impresa medesima, la presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione delle obbligazioni nascenti tra le parti come in epigrafe individuate e conseguenti la costruzione e la gestione di uno o più impianti di produzione di energia elettrica da allocarsi sul territorio del Comune di Premana, previa loro autorizzazione da parte degli Enti a ciò preposti.



Articolo 3 – Obbligazioni dell'Impresa

A riconoscimento della collaborazione ed a sostegno dell'interesse pubblico locale allo sviluppo dell'area, la Società **ENERGIA FUTURO**, con riguardo alla costruzione e gestione degli impianti di produzione di energia cui alle richieste in premessa meglio elencate, irrevocabilmente, oltre a versare quanto dovuto per legge relativamente, seppur a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad I.C.I. e sovra canoni da versarsi agli Enti rivieraschi, si impegna, a titolo di indennizzo e/o risarcimento per la fruizione ed occupazione dei terreni comunali, nonché per attività ed iniziative mirate alla tutela del territorio comunale interessato dalle opere in questione, :

- 3.a1)** a corrispondere al Comune di Premana un **contributo annuale** pari al **4,25%** (quattro virgola venticinque per cento), oltre eventuali oneri di legge, del fatturato complessivo derivante dalla vendita dell'energia elettrica prodotta e per tutta la durata della concessione idroelettrica e di eventuali suoi rinnovi per l'impianto denominato "**Varroncello**"; a titolo puramente indicativo e senza impegno di alcun tipo, si segnala che la produzione attesa media annuale è stimata pari a 3.600.000 KW/h, a cui corrisponde un fatturato atteso medio annuo stimato pari a 792.000,00 Euro;
- 3.a2)** a corrispondere al Comune di Premana un **contributo annuale** pari al **4,25%** (quattro virgola venticinque per cento), oltre eventuali oneri di legge, del fatturato complessivo derivante dalla vendita dell'energia elettrica prodotta e per tutta la durata della concessione idroelettrica e di eventuali suoi rinnovi per l'impianto denominato "**Varroncello2**"; a titolo puramente indicativo e senza impegno di alcun tipo, si segnala che la produzione attesa media annuale è stimata pari a 4.500.000 KW/h, a cui corrisponde un fatturato atteso medio annuo stimato pari a 990.000,00 Euro;
- 3.a3)** a corrispondere al Comune di Premana un **contributo annuale** pari al **4,25%** (quattro virgola venticinque per cento), oltre eventuali oneri di legge, del fatturato complessivo derivante dalla vendita dell'energia elettrica prodotta e per tutta la durata della concessione idroelettrica e di eventuali suoi rinnovi per l'impianto denominato "**Varroncello**" di cui al precedente punto b1; a titolo puramente indicativo e senza impegno di alcun tipo; si segnala che la produzione attesa media annuale è stimata pari a 3.600.000 KW/h, a cui corrisponde un fatturato atteso medio annuo stimato pari a 792.000,00 Euro;
- 3.b)** a corrispondere al Comune di Premana un **contributo annuale** pari al **4,00%** (quattro virgola zero per cento), oltre eventuali oneri di legge, del fatturato complessivo derivante dalla vendita dell'energia elettrica prodotta per tutta la durata della concessione idroelettrica e di eventuali suoi rinnovi per l'impianto denominato "**Fraina-Premaniga**"; a titolo puramente indicativo e senza impegno di alcun tipo; si segnala che la produzione attesa media annuale è stimata pari, rispettivamente, a 5.000.000 KW/h, a cui corrisponde un fatturato atteso medio annuo stimato pari a 1.100.000,00 Euro.
- 3.c)** a corrispondere al Comune di Premana un **contributo annuale** pari al **4,00%** (quattro virgola zero per cento), oltre eventuali oneri di legge, del fatturato complessivo derivante dalla vendita dell'energia elettrica prodotta per tutta la durata della concessione idroelettrica e di eventuali suoi rinnovi per l'impianto denominato "**Varrone Alto**"; a titolo puramente indicativo e senza impegno di



alcun tipo; si segnala che la produzione attesa media annuale è stimata pari a 4.900.000 KW/h, a cui corrisponde un fatturato atteso medio annuo stimato pari a 1.078.000,00 Euro.

Si specifica che i predetti contributi annuali di cui ai punti 3.a1), 3.a2), 3.a3), 3.b) e 3.c) saranno determinati in riferimento alla produzione realizzata nell'anno solare precedente per ciascun impianto e verranno pagati entro e non oltre i primi 45 giorni dell'anno successivo in base alle quantità di energia ufficialmente rilevate dall'UTIF e dalle conseguenti fatturazioni emesse dall'Impresa, che all'uopo si obbliga a dimostrare e consegnare in copia annualmente al Comune.

- 3.d)** a corrispondere comunque ed in ogni caso al Comune di Premana un **contributo una tantum** qui determinato in **71.250,00 euro** (settantunmila duecentocinquanta,00 euro), oltre eventuali oneri di legge, a titolo di rimborso/rifusione delle spese sostenute dal Comune di Premana per lo sviluppo dei propri progetti idroelettrici in oggetto.

Il predetto importo dovrà essere versato tramite assegno circolare intestato al Comune di Premana nel medesimo giorno in cui quest'ultimo comunicherà all'Ufficio Istruttore della Provincia di Lecco, nei modi indicati dallo stesso, sia la rinuncia al prosieguo dell'istruttoria delle proprie domande di concessione di cui al successivo art. 4 paragrafo 4.a, che il consenso al trasferimento di titolarità a favore della Società della propria domanda di cui al successivo art. 4 paragrafo 4.b.

- 3.e)** a corrispondere al Comune di Premana un ulteriore **contributo una tantum** qui determinato di **100.000,00 euro** (centomila,00 euro), oltre eventuali oneri di legge, all'atto del rilascio della prima autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 D.lgs.387/03 - *"Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto"*, e ciò indipendentemente ed indifferentemente da quale degli impianti di cui sopra si riferisca e da quante autorizzazioni vengano effettivamente rilasciate, somma da versarsi entro e non oltre i primi 45 giorni successivi al rilascio appunto della prima autorizzazione unica tra quelle indicate ai precedenti punti a) e b).

- 3.f)** a garantire fin da ora il rilascio del D.M.V. previsto dalla normativa via via vigente e nel rispetto di quanto verrà previsto dal Disciplinare di Concessione sottoscritto dal Concessionario con la Provincia di Lecco;

I pagamenti cui ai punti 3.a1), 3.a2), 3.a3) 3.b), 3.c) e 3.f) saranno garantiti dalla Società Energia Futuro s.r.l. mediante rilascio in favore dell'ente civico di apposite fideiussioni bancarie con le seguenti peculiarità:

punto 3.a1) - Varroncello

fideiussione bancaria (c.d. revolving annuale) della durata analoga a quella della presente convenzione, da prestarsi entro 30 gg. dall'ottenimento della autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 D.lgs. 387/03 e dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00 euro), che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 C.C., il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Premana, nonché la sua validità fino a liberatoria scritta da rilasciarsi dal Comune di Premana. La garanzia coprirà il mancato od inesatto versamento del succitato corrispettivo.



punto 3.a2) - Varroncello2

fideiussione bancaria (c.d. revolving annuale) della durata analoga a quella della presente convenzione, da prestarsi entro 30 gg. dall'ottenimento della autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 387/03 e dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00 euro), che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 C.C., il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Premana, nonché la sua validità fino a liberatoria scritta da rilasciarsi dal Comune di Premana. La garanzia coprirà il mancato od inesatto versamento del succitato corrispettivo.

punto 3.a3) - Varroncello

fideiussione bancaria (c.d. revolving annuale) della durata analoga a quella della presente convenzione, da prestarsi entro 30 gg. dall'ottenimento della autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 387/03 e dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00 euro), che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 C.C., il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Premana, nonché la sua validità fino a liberatoria scritta da rilasciarsi dal Comune di Premana. La garanzia coprirà il mancato od inesatto versamento del succitato corrispettivo.

punto 3.b) - Fraina-Premaniga

fideiussione bancaria (c.d. revolving annuale) della durata analoga a quella della presente convenzione, da prestarsi entro 30 gg. dall'ottenimento della autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 387/03 e dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00 euro), che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 C.C., il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Premana, nonché la sua validità fino a liberatoria scritta da rilasciarsi dal Comune di Premana. La garanzia coprirà il mancato od inesatto versamento del succitato corrispettivo.

punto 3.c) - Varrone Alto

fideiussione bancaria (c.d. revolving annuale) della durata analoga a quella della presente convenzione, da prestarsi entro 30 gg. dall'ottenimento della autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 387/03 e dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00 euro), che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 C.C., il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Premana, nonché la sua validità fino a liberatoria scritta da rilasciarsi dal Comune di Premana. La garanzia coprirà il mancato od inesatto versamento del succitato corrispettivo.

punto 3.d) - contributo una tantum 100.000,00 euro

fideiussione bancaria, da prestarsi entro 15 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione, dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila/00 euro) che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del C.C., la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune di

→ No - si riferisce al contributo una tantum
di 71250 già erogato?



Premana, nonché la sua validità fino a liberatoria scritta da rilasciarsi dal Comune di Premana, nei successivi 10 gg dal pagamento. La garanzia coprirà gli oneri necessari e conseguenti per il mancato od inesatto versamento del relativo corrispettivo. La Società, all'uopo impegnandosi a fare tutto quanto opportuno ed alla stessa possibile, anche all'uopo chiedendo l'autorizzazione a realizzare opportune varianti in corso d'opera, essendo considerata la presente obbligazione essenziale per il Comune di Premana, s'impegna a garantire, quantomeno per tutto il periodo estivo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, la piena balneabilità del tratto di torrente Varrone compreso tra il ponte "Valle Barconcelli" (quota 1138 circa s.l.m.) e la briglia di valle (quota 1130 circa s.l.m.), ivi pertanto fin d'ora impegnandosi a non compromettere il normale deflusso e/o scorrimento dell'acqua, nonché, per quanto di propria competenza, a captare l'acqua più a valle rispetto all'anzidetto tratto e quindi a valle della briglia posta a quota 1130 circa s.l.m., il tutto nei modi e nei termini da sottoporsi alla supervisione del Comune di Premana.

Contestualmente alla costruzione dell'impianto denominato "Varrone Alto", la Società si impegna, per sé e/o i suoi aventi causa, a posare in aggiunta al tubo corrugato tipo conduit già previsto, un secondo tubo corrugato di identica tipologia che verrà lasciato libero per eventuali future utilizzazioni, a titolo gratuito, da parte del Comune di Premana e/o della stessa Società Energia Futuro s.r.l. Il conduit potrà essere utilizzato per la posa di cavi elettrici, fibre ottiche o altri cavi tecnici e si svilupperà a partire dall'opera di presa prevista sul torrente Varrone dell'impianto denominato "Varrone Alto" di cui al precedente punto a3) della presente convenzione, sino al punto di collegamento con la linea Enel e quindi con la linea elettrica nazionale.

Articolo 4 – Obbligazioni del Comune

In ragione delle obbligazioni dell'impresa di cui sopra, il Comune di Premana assume le seguenti obbligazioni:

- 4.a il Comune di Premana, nella persona del Sindaco pro-tempore, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, comunicherà all'Ufficio Istruttore della Provincia di Lecco la rinuncia al prosieguo dell'istruttoria delle proprie domande di concessione rispettivamente presentate:
- in data 28 febbraio 2008, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – Serie Inserzioni e Concorsi – n. 40 dell'01 ottobre 2008, intesa ad ottenere la concessione per derivare acqua dal torrente Fraina ad uso idroelettrico;
 - in data 5 aprile 2007 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia- Serie Inserzioni e Concorsi- n.39 del 26 settembre 2007 intesa ad ottenere la concessione per derivare dal torrente Varrone.
- 4.b il Comune di Premana nella persona del Sindaco pro-tempore entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione comunicherà all'Ufficio Istruttore della Provincia di Lecco il proprio consenso al trasferimento di titolarità, a favore della società Energia Futuro s.r.l, della propria istanza in data 28 giugno 2006 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – Serie Inserzioni e Concorsi – n. 50 del 13 dicembre 2006 intesa ad ottenere la concessione per derivare dal torrente Varroncello ad uso idroelettrico una portata media pari a 113 l/s. di acqua per produrre sul salto utile di 437,50 m. una potenza nominale media di kw. 484,68 per la quale la società Energia Futuro s.r.l. chiederà



contestualmente il sub-ingresso all'Ufficio istruttore della Provincia di Lecco.

Il Comune altresì s'impegna alla leale ed efficiente collaborazione affinché tutte le procedure tecnico-amministrative di propria competenza possano avere un'attuazione quanto più celere possibile nel rispetto delle norme vigenti e della *par condicio*. Il Comune di Premana, inoltre, a fronte del puntuale versamento dei corrispettivi come determinati nel precedente art. 3, si impegna:

- 4.c** a permettere, nel rispetto di quanto previsto nei relativi regolamenti comunali, il transito sulle strade agro-silvo-pastorali per l'esecuzione e per l'esercizio degli impianti idroelettrici oggetto della presente convenzione. Resta comunque inteso che la costruzione degli impianti potrà comportare la chiusura, sebbene solo parziale e temporanea, di tratti di viabilità comunale interessati dai lavori, che verrà concordata in modo da creare il minor intralcio possibile al transito.
- 4.d** a rilasciare, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto di tutte le normative esistenti, alla Società i necessari titoli abilitativi per l'effettuazione delle eventuali miglorie e/o allargamenti stradali come ritenuti opportuni o necessari dall'Impresa e da realizzarsi a cura e spese della stessa.

Articolo 5 - Cessione terreni di proprietà comunale e costituzione servitù

Il Comune di Premana e la Società Energia Futuro, relativamente ai terreni di proprietà comunale interessati dalla realizzazione degli impianti, nonché interessati dalla costituzione delle servitù relative alle opere di derivazione, alla condotta forzata interrata, ai comandi delle opere di presa ed all'allacciamento dell'impianto alla rete elettrica nazionale, concordano di accettare fin da ora l'indennizzo che verrà determinato secondo le tabelle provinciali dei valori riferite agli espropri per la stessa tipologia di beni.

In aggiunta a quanto sopra, si specifica che qualora i suddetti terreni di proprietà comunale risultino gravati da "uso civico", la Società si farà carico dell'ottenimento della prevista autorizzazione dell'ente competente, compresa la liquidazione di eventuali richieste di indennizzo.

Articolo 6 - Commissione

Verrà costituita un'apposita Commissione bilaterale per la verifica della corretta applicazione della presente convenzione e del corretto esercizio e manutenzione degli impianti, Commissione che si radunerà con cadenza almeno biennale ed ogni qualvolta una delle parti lo ritenga opportuno. Detta Commissione sarà paritariamente costituita dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Premana o da un suo delegato e dal legale rappresentante *pro tempore* della Società Energia Futuro s.r.l. o da un suo delegato.

Articolo 7 - Attuazione

Le parti si impegnano a dare attuazione alla presente Convenzione, stipulando altresì, ove occorrente e ad esclusive spese della Società, apposito atto pubblico e/o scrittura privata autenticata al fine di concedere il diritto di superficie di cui sopra.

Articolo 8 - Modifiche ed integrazioni

Le parti convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e specifica si rendessero necessarie o anche solamente opportune nel periodo di validità della presente scrittura, potranno essere apportate esclusivamente per iscritto a pena di nullità.



Articolo 9 - Trasferibilità

Gli obblighi assunti dalla società Energia Futuro S.r.l. con la firma del presente atto si intendono automaticamente trasferiti a qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica, abbia a gestire gli impianti per la produzione di energia elettrica oggetto del presente accordo. A tal riguardo, la società Energia Futuro s.r.l. si obbliga a far espressa menzione e richiamo della presente convenzione nel caso di cessione o vendita dell'impianto idroelettrico detenuto in proprietà, nonché in ogni altro caso di fusione ed incorporazione societaria, inserendo apposita clausola espressa di trasferimento degli obblighi come sopra assunti in capo ai soggetti a qualunque titolo subentranti, e a dare tempestiva e formale comunicazione scritta al Comune di ogni mutamento intervenuto.

Articolo 10 - Validità

La presente convenzione avrà comunque validità ed efficacia anche qualora uno o più degli impianti in premessa non vengano autorizzati dalle Autorità competenti e/o dati in concessione in favore di Energia Futuro S.r.l. In tal caso, la validità e l'efficacia della presente convenzione, frutto di apposite trattative intervenute su ogni sua singola pattuizione, sarà limitata all'impianto o agli impianti autorizzati dalle Autorità competenti.

Articolo 11 - Spese

Ogni spesa notarile, legale e/o contrattuale, oltre ad ogni imposta o tassa afferente la presente convenzione e/o la sua registrazione e/o ripetizione, anche parziale ed ove occorrente, per atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, oltre alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, graverà esclusivamente sulla società Energia Futuro s.r.l. e/o sui suoi aventi causa. La presente scrittura privata non autenticata sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto in Premana, li 22 novembre 2010

Energia Futuro S.r.l.

Viganò Corrado

Bissi Marco



ENERGIA FUTURO s.r.l.

Via Parravicini n°4
23100 SONDRIO (SO)
P.Iva: 00896960143

Comune di Premana

Bertoldini Silvano

